



Ispettorato d'Area Metropolitana di Bari-BAT

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO D'AREA METROPOLITANA

Considerata la necessità di procedere per il **biennio 2025/2026** all'adeguamento delle tariffe minime di facchinaggio, di cui al precedente Decreto del 30. 1. 2018, n. 6, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), rilevato nel periodo gennaio 2024/ dicembre 2024 e alla luce dell'adeguamento rispetto ai bienni precedenti (gennaio 2018/ dicembre 2019, gennaio 2020/ dicembre 2021 e gennaio 2022/ dicembre 2023);

tenuto conto di quanto emerso a seguito della riunione di consultazione preliminare delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori del settore, tenutasi lo scorso 29 aprile 2025, come in atti;

visto l'art. 2, comma 7, della Legge n. 537/1993;

visto l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 342 che attribuisce alle Direzioni Territoriali del Lavoro (già Direzioni Provinciali del Lavoro, ora Ispettorati d'Area Metropolitana o IL.TT.LL.) le funzioni amministrative di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3. 5. 1955, n. 407;

visto il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della l. 10 dicembre 2014 n. 183 che istituisce l'Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro";

visto il DPCM 23 febbraio 2016 che definisce le competenze attribuite agli uffici territoriali dell'Ispettorato Nazionale;

visto il DPCM 26 maggio 2016 n. 109 "Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato Nazionale del lavoro";

vista la Circolare del 2 febbraio 1995, n. 25157/70-DOC, del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali - Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro, inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggi e di determinazione delle tariffe;

vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 marzo 1997, n. 39, inerente i compiti delle Direzioni Territoriali del Lavoro (già Direzioni Provinciali del Lavoro) ora Ispettorati d'Area Metropolitana o IL.TT.LL., in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio di cui all'art. 4 del D.P.R. n.342/1994;

visto il Decreto Direttoriale INL del 27 luglio 2023, n. 49 relativo alla "Modifica della struttura organizzativa dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro" con cui vengono istituiti gli Ispettorati d'Area Metropolitana e gli Ispettorati Territoriali del Lavoro;

visti i precedenti Decreti Direttoriali per la determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per le province di Bari e BAT, in particolare il D.D. del 30 gennaio 2018, n. 6;

visto il D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. recante il Codice degli Appalti;

visto il vigente CCNL Trasporto merci e spedizione;

DECRETA

Art. 1

La tariffa minima del costo orario, ivi compresi gli oneri per gli Istituti contrattuali e gli oneri contributivi e gestionali, per le prestazioni e/o operazioni di facchinaggio nel territorio di competenza Bari-BAT è rideterminata in **euro 20,76** e avrà

Art. 2

La suddetta tariffa oraria sarà maggiorata delle percentuali previste dal C.C.N.L. per i dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizione, in caso di prestazione di lavoro nel giorno di sabato o di straordinario, festivo, notturno, tenendo conto dei criteri allegati al presente decreto.

Art. 3

Di dare atto che restano immutate le **norme e i criteri generali** che seguono.

- A) Le cooperative sono tenute al rispetto delle discipline vigenti in materia di igiene e sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e a fornire ai soci facchini gli indumenti protettivi necessari per lo svolgimento dell'attività.
- B) La movimentazione si riferisce alle materie prime, alle merci, ai prodotti ed ai semilavorati.
- C) Per facchinaggio s'intende l'insieme delle attività di cui alle lettere a) e b) del punto 1 della tabella allegata al D.M. 3. 12. 1999, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma o esclusiva.
- D) Per gestione del ciclo logistico s'intende anche la movimentazione, conduzione, aggiornamento di archivi, di depositi anche di pratiche o di documenti, etc.
- E) L'imballaggio, anche se non connesso alla gestione del ciclo logistico, può comportare anche la cernita, il confezionamento, anche sottovuoto, la cellofanatura, l'impacchettamento, etc.
- F) S'intende per lavoro notturno quello effettuato in periodo di almeno sette ore consecutive, comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (e pertanto tra le 22 e le 5, tra le 23 e le 6 o tra le 27 e le 7): la relativa maggiorazione è pari al 40% delle tariffe.
- G) Si considera lavoro festivo quello effettuato la domenica e nelle festività infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono del luogo ove i facchini prestano la loro attività: la relativa maggiorazione è pari al 50% delle tariffe.
- H) In caso di ritardo o mancato inizio delle attività rispetto all'orario concordato o di periodi di sosta intermedia, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere il 50% della tariffa oraria anche se il compenso è stato determinato in economia o a quintali, salvo che la materia non sia regolata dagli accordi fra le parti.
- I) L'attività prestata all'aperto in presenza di precipitazioni nevose o piovose comporta una maggiorazione delle tariffe del 50% per la durata della esposizione alle intemperie.
- L) Il corrispettivo dell'imballaggio, quando non compreso specificatamente nella tariffa, è da convenirsi tra le parti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il Direttore dell'Ispettorato d'Area Metropolitana
Michele Campanelli